



Tribunale di Trieste

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA TRATTAZIONE DI UDIENZE per la ripresa dell'attività giurisdizionale

Premessa

- 1.- Il presente protocollo riguarda i procedimenti nel periodo intercorrente dal 12 maggio 2020 sino al 31 luglio 2020 e sarà oggetto di eventuali aggiornamenti e modifiche a seconda dell'evolversi della situazione sanitaria.
- 2.- Esso integra e precisa le determinazioni assunte con l'Ordine di Servizio n. 7/2020 della Presidenza alla quale si fa rinvio per le Parti non espressamente derogate e fa salve le disposizioni impartite con provvedimento del Procuratore della Repubblica in data 8 maggio 2020.

Principi comuni

- 1.- La richiesta di rilascio di copie **non urgenti** o di esame di fascicoli processuali sarà presentata a mezzo PEC con un preventivo appuntamento via e-mail con la cancelleria di riferimento: con lo stesso mezzo la cancelleria comunicherà l'entità dei diritti da corrispondere.
La prova del pagamento dei diritti di copia e del pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo sarà fornita dalla Parte tramite la piattaforma PAGO P.A., con l'invio di copia del modello F23, ovvero con l'invio tramite PEC di documento riportate la marca da bollo annullata con indicazione del n. di R.G. cui il procedimento si riferisce. L'originale verrà depositato dal legale successivamente e la Cancelleria comunicherà periodicamente all'Ordine degli Avvocati i nominativi degli avvocati inadempienti.
- 2.- La Cancelleria trasmetterà al richiedente le copie richieste tramite PEC salvo particolari esigenze.
- 3.- Per le richieste di **copia urgente** o di accesso urgente, il richiedente dovrà esplicitarne le ragioni onde consentire una valutazione da parte dei responsabili che – solamente nei casi in cui non ricorrano termini decadenziali (a titolo esemplificativo: udienze di convalida arresto/fermo, termini di impugnazione, deduzioni *ex art. 396 c.p.p.*, ecc.) – potranno comunicare la data e l'ora per l'accesso o per il ritiro delle copie senza la priorità richiesta.
- 4.- La data di ricezione della PEC varrà quale data di deposito.
- 5.- Per le impugnazioni e gli atti/memorie da depositare entro termini di decadenza – per tutto che non concerne il PCT - gli originali potranno essere depositati presso la cancelleria competente alla data ed ora che verrà proposta via PEC al difensore dalla cancelleria o, in difetto di accordo, agli orari di apertura al pubblico delle cancellerie che saranno garantiti in misura sufficiente ad evitare assembramenti.

Procedimenti Civili

1.- Scelta del tipo di trattazione

- 1.- Le udienze civili si terranno o sulla base dei documenti prodotti dalle Parti, ovvero da remoto utilizzando la piattaforma TEAMS, ovvero nelle forme ordinarie.
 - a) Le udienze civili, quelle in materia di lavoro e previdenza e quelle di volontaria giurisdizione, si terranno **preferibilmente da remoto**.

- b) Si terranno documentalmente: le udienze di precisazione delle conclusioni, separazione e divorzi consensuali e ogni altra udienza nel corso della quale le Parti dovessero formulare conclusioni concordi.
- c) Si terranno nelle forme ordinarie, nell'aula da determinarsi di volta in volta. le udienze che richiedano la presenza di soggetti ulteriori rispetto ai difensori, delle Parti personalmente e degli ausiliari del giudice ed ogni altra udienza per la quale il giudice, anche ad istanza di Parte, ritenga necessaria la comparizione personale.

2.- In particolare:

2.1.- Nei procedimenti di **separazione consensuale, di divorzio congiunto, ricorsi congiunti ex artt. 337 bis, 710 cpc, 337 quinquies c.c.** i difensori al momento del deposito del ricorso (per i ricorsi ancora da depositare) o almeno 5 giorni prima della data dell'udienza già fissata o, in caso di deposito già avvenuto e di udienza non ancora fissata o rinviata, nel più breve tempo possibile, dovranno trasmettere una dichiarazione sottoscritta dalle parti (a loro trasmessa dal cliente anche in via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale ogni parte dichiara, stante l'emergenza in corso e stante l'obbligatorio distanziamento sociale, di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere stata edotta della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, che i coniugi non intendono riconciliarsi e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso. A seguito di tale dichiarazione, senza che vi sia necessaria la presenza dei difensori in udienza, potranno essere emessi i provvedimenti relativi e, cioè, l'omologa in caso di separazione, la sentenza nel caso di divorzio congiunto, o il decreto collegiale nelle altre ipotesi. Nel caso in cui in detti procedimenti siano previsti **trasferimenti immobiliari** le parti dovranno comparire personalmente.

Nei **procedimenti contenziosi** di separazione personale, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio i coniugi dovranno comparire personalmente per il rituale tentativo di conciliazione.

2.2.- Quanto alle **procedure concorsuali, alle procedure esecutive immobiliari** ci si richiama a quanto già disposto nei separati provvedimenti che si allegano.

2.3.- Le **procedure esecutive mobiliari** si terranno normalmente nello studio del giudice scaglionate di 30 minuti l'una dall'altra.

Le udienze di **convalida di licenza di finita locazione e o di sfratto** già calendarizzate e già rinviate potranno essere anticipate d'ufficio o su istanza di Parte a far data dal 1° giugno saranno scaglionate anch'esse di 30 minuti.

2.4.- Quanto ai procedimenti relativi all'amministrazione di sostegno, tutela e curatela:

2.4.1.- Le udienze fissate per l'ascolto dell'amministrando saranno essere celebrate preferibilmente da remoto o a distanza; in assenza di questa possibilità, il G.T. provvederà comunque con decreto provvisorio *inaudita altera parte* qualora ne ricorrano i presupposti;

2.4.2.- Le udienze di giuramento dell'amministratore di sostegno o del tutore/curatore, anche del minore, dovranno essere celebrate con la presenza delle parti;

2.5.- I procedimenti di opposizione al rigetto delle istanze di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con esclusione di quelli relativi alle impugnazioni sul *quantum* liquidato, saranno trattate documentalmente.

II.- Modalità di svolgimento delle udienze

1.- La trattazione scritta

1.1.- La parte può richiedere la trattazione scritta dell'udienza in qualsiasi proprio atto processuale, nella precedente udienza, ovvero, in caso di procedimento già pendente e con successiva udienza già fissata, con istanza, da depositare telematicamente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza, in tal

caso comunicando contestualmente l'avvenuto deposito a mezzo PEC ai difensori delle altre parti costituite.

Negli stessi termini il giudice può disporre la trattazione scritta.

1.2.- Il giudice d'ufficio o entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza di parte, deposita telematicamente, mediante la consolle del magistrato, un provvedimento digitale nel quale, ove ne ritenga sussistenti i presupposti: **dà conto** del fatto che, all'udienza da tenere, non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori; **fissa** l'udienza specificandone il tipo e/o la finalità ed evidenziando che la stessa sarà tenuta con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), del D.L. n. 18/2020.

Il provvedimento del giudice è comunicato tempestivamente alle parti costituite ed al PM se ne è prevista la partecipazione.

2.- La trattazione da remoto

2.1.- La parte può richiedere la trattazione dell'udienza a distanza nel primo atto introduttivo o di costituzione del procedimento, nella udienza, ovvero, in caso di procedimento pendente e con successiva udienza già fissata, con istanza da depositare telematicamente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'udienza, comunicando contestualmente l'avvenuto deposito a mezzo PEC ai difensori delle altre parti costituite.

2.2.- L'istanza di parte **deve riportare** un indirizzo e-mail (non PEC) ed un recapito telefonico di immediata reperibilità del difensore che parteciperà all'udienza (anche se quale sostituto processuale).

2.2.1.- Il giudice, sia quando dispone d'ufficio l'udienza da remoto, sia quando provvede sull'istanza della parte, con congruo anticipo rispetto all'udienza che intende fissare (indicativamente almeno 10 giorni prima), deposita, mediante la consolle del magistrato, un provvedimento digitale nel quale, ove ne sussistano i presupposti:

- **dà conto** del fatto che, all'udienza in programmazione, non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti (che ove intendano essere presenti dovranno partecipare dallo studio del loro legale) e dagli ausiliari;

- **fissa l'udienza** indicandone la data;

- **avvisa** che, previa verifica della regolare comunicazione alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;

- in caso di parti non costituite, **onera** la parte costituita di notificare a quelle non costituite il provvedimento di fissazione o di anticipazione d'udienza, **con avvertimento** che tali parti potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'"aula virtuale", contenuto come link nel provvedimento di fissazione di udienza;

- **indica** le modalità e le istruzioni per il collegamento da remoto, che sarà realizzato con l'uso del programma TEAMS di Microsoft, inserendo nel provvedimento il link di accesso alla propria "aula virtuale";

- **assegna** alle parti un congruo termine per il deposito telematico di note autorizzate nelle quali, le stesse: possono sollevare eventuali rilievi e rappresentare impedimenti, e devono, in ogni caso, qualora non lo abbiano già fatto, comunicare, ciascuna, un indirizzo di posta elettronica non certificata e un numero di telefono di pronta reperibilità di ciascun soggetto (difensore e, se del caso, parte) che intende presenziare, comunicazione che potrà essere effettuata anche con deposito telematico di una istanza generica.

2.2.2.- I difensori a loro volta:

- comunicano, nel termine assegnato, con note autorizzate, eventuali rilievi ed osservazioni sul provvedimento e tutti i dati richiesti dal giudice;

- rappresentano inoltre se la parte personalmente vuole presenziare e, in tal caso, si fanno carico di informare ed istruire la parte delle modalità e delle regole di partecipazione all'udienza da remoto;

- assicurano che la parte sia presente in studio con il legale durante l'udienza;

- dichiarano in udienza l'identità del proprio assistito;

- prestano la massima collaborazione al giudice ed alle controparti per assicurare il buon funzionamento del collegamento da remoto e il regolare svolgimento dell'udienza.

2.2.3.- Il giudice, nel verbale di udienza, prende atto:

- della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale o scritta per il praticante abilitato) e delle parti, nonché della eventuale presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione;

- della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alla libera volontà e alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza;

- della dichiarazione dei difensori che non sono in atto, né da parte loro, né da parte dei loro assistiti compresenti, collegamenti con soggetti non legittimati a partecipare;

Il giudice, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento all'aula virtuale, adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

2.2.4.- Il giudice, i procuratori delle parti, e le parti dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza, la funzione video.

2.2.5.- Il giudice disciplina l'utilizzo della funzione audio. Assicura la salvaguardia del contraddittorio dando la parola, a turno, a ciascun difensore e consentendo sempre almeno una replica per ciascuno su ogni argomento trattato e pertinente. Il giudice dà la parola alle parti presenti, anche su istanza, ove lo ritenga opportuno e sui temi che ritenga rilevanti per la decisione da assumere.

2.2.6.- È vietata la registrazione dell'udienza.

2.2.7.- L'eventuale deposito di documenti richiesto dalle parti dovrà avvenire esclusivamente sul SICID salva possibilità di esibire il documento nel corso dell'udienza.

2.2.8.- Al termine dell'udienza il giudice, dopo avere dato lettura del verbale di udienza o previa condivisione dello schermo del verbale stesso in corso di redazione, invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza mediante applicativo è avvenuto regolarmente, e dà atto delle dichiarazioni rese.

2.2.9.- Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura, per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari.

Il provvedimento del giudice si considererà comunicato alle Parti all'atto del suo deposito in consolle.

2.2.10.- Il giudice, all'esito dell'udienza, deposita il verbale e del provvedimento nel fascicolo telematico mediante la consolle del magistrato o, in casi residuali, previa scansione a cura della cancelleria.

3.- La trattazione in presenza

3.1.- Per quanto attiene allo svolgimento delle udienze in presenza, sarà regolato con fissazione di apposita data di udienza, da tenersi nell'aula n. 87 o in aula diversa preventivamente individuata, con trattazione a porte chiuse, ad ora prestabilita, con modalità tali da permettere il pieno rispetto delle misure dettate in materia sanitaria.

3.2.- A tal fine ove si debba dar corso all'istruttoria con escussione dei testimoni, gli stessi, a cura delle parti, verranno citati con un intervallo temporale di almeno 15 minuti - o quello maggiore che dovesse presumersi durerà del loro esame - tra l'uno e l'altro, in modo da evitare assembramenti.

Procedimenti innanzi al GIP/GUP

1.- I processi già fissati si terranno in linea di massima regolarmente, con adozione degli stessi criteri individuati per la celebrazione delle udienze dibattimentali.

2.- I singoli magistrati assegnatari valuteranno la necessità di distribuire i processi all'interno della singola udienza assicurando che almeno ogni due ore sia sospesa per quindici minuti durante i quali l'aula dovrà essere arieggiata.



- 3.- Fermo restando che i procedimenti sono già distribuiti nell'arco dell'udienza ad orari diversificati, il giudice disporrà la comunicazione alle Parti di eventuali posticipazioni o rinvii.
- 4.- Anche in dette udienze dovranno essere rispettate le misure di prevenzione sanitarie previste in termini generali (distanziamento sociale, uso delle mascherine, sanificazione dei microfoni).
- 5.- Le udienze che richiedessero la presenza di soggetti terzi dovranno essere rinviate, se non urgenti, a data successiva al 31.7.2020.
- 6.- La valutazione dell'urgenza è demandata al singolo magistrato assegnatario che valuterà anche la praticabilità in concreto delle misure sanitarie di prevenzione disponendo, in difetto, il rinvio del processo.
- 7.- I procedimenti per i quali sia già concordata fra P.M. e Difensore, nella fase delle indagini preliminari, l'applicazione della pena saranno trattati senza la presenza dei legali a meno che il giudice non ritenga di non poter ratificare l'accordo nel qual caso le parti saranno avvisate preventivamente dalla cancelleria.
- 8.- Le restanti udienze si svolgeranno con la necessaria presenza dei difensori.

Procedimenti in fase dibattimentale

- 1.- Le udienze dibattimentali collegiali, monocratiche e di Corte d'Assise si terranno secondo il calendario originariamente previsto salvo quanto si dirà appresso.
- 2.- Quanto alle **udienze collegiali** verranno celebrati in linea di massima i processi come originariamente calendarizzati mentre si rinverranno con decreto comunicato dalla cancelleria quelli che si trovassero in possibile conflitto fra loro quanto agli orari di celebrazione;
- 3.- Quanto alle **udienze con rito monocratico** verranno celebrati:
 - a) i processi che meritano una trattazione immediata (applicazione di pena, remissione di querela, procedimento con rito abbreviato non condizionato, superamento positivo della messa alla prova etc.);
 - b) processi a carico di persone sottoposte a misure cautelari personali e di riesame (a prescindere da una richiesta di parte e con partecipazione da remoto del detenuto, salvo parere contrario dello stesso o del suo difensore: in tale ultimo caso, se ne disporrà la traduzione);
 - c) processi in cui è già fissata udienza di discussione;
 - d) processi riguardanti reati del c.d. "codice rosso".
 Ove possibile, i procedimenti saranno opportunamente scaglionati con orario fisso comunicato in anticipo.
- 4.- In ogni caso il singolo giudice indicherà alla cancelleria quali saranno i processi che verranno trattati con il loro rispettivo numero di *RGNR* e la cancelleria comunicherà detto elenco al Pubblico Ministero ed all'Ordine degli Avvocati che si incaricherà di comunicarlo a sua volta ai suoi iscritti.
- 5.- I restanti processi deve intendersi che saranno rinvii ad altra data cui seguirà l'opportuna comunicazione di cancelleria alle Parti.
- 6.- Le **cd. udienze di "smistamento"** verranno trattate come già calendarizzate incaricandosi l'Ordine degli Avvocati di incaricare un suo rappresentante per prendere atto della data del rinvio e di comunicarla al difensore del singolo processo e ciò al fine di evitare ogni sorta di assembramento presso le aule di udienza o presso le cancellerie.
Tale rinvio non comporterà alcun pregiudizio per la proposizione di eventuali questioni preliminari. Verranno comunque trattati i procedimenti di rapida celebrazione: v. precedente punto 3 lett. a)
- 7.- I procedimenti afferenti gli incidenti di esecuzione si terranno regolarmente.
- 8.- Si terranno regolarmente i processi di competenza del Tribunale del Riesame e quelli concernenti le Misure di Prevenzione.
- 9.- Quanto ai processi che si dovessero trattare, sia collegiali sia monocratici, salvo diversa indicazione, deve intendersi che si terranno gli incumbenti istruttori già programmati.
- 10.- Il deposito degli atti penali (istanze, produzioni documentali non particolarmente corpose, nomine ed elezioni di domicilio) dovrà avvenire preferibilmente a mezzo PEC ad eccezione degli atti che dovessero essere depositati personalmente da avvocati non appartenenti al Foro di Trieste. Per le impugnazioni o gli atti/memorie soggetti a termini di scadenza si rinvia a quanto indicato al punto 5 del paragrafo "Principi comuni".
- 11.- Le udienze dovranno essere tenute a porte chiuse (art. 472 c.p.p.) salvo particolari esigenze di pubblicità (art. 83, co. 7, lett. e).

12.- I procedimenti con imputati sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o in detenzione per altra causa, o in espiatione pena sono trattati in via telematica via via TEAMS da remoto, solamente nel caso in cui vi sia consenso dell'imputato o del suo difensore (art. 83, co. 8, lett. 12 bis, come novellato dal D.L. 30.4.2020) nel luogo di detenzione.

13.- Eventuali interpreti assisteranno l'imputato recandosi direttamente nel luogo della sua detenzione ovvero in udienza se ivi tradotto.

Le udienze dinanzi al G.d.P.

1.- I processi penali con l'imputazione dall'art. 10 bis D.Lvo 286/1998 potranno venire trattati allorquando siano di pronta definizione sulla base della sola documentazione pervenuta e senza la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori

In tal caso il singolo giudice indicherà alla Cancelleria il numero di RG del procedimento che intende trattare e tale elenco verrà trasmesso all'Ordine degli Avvocati con l'intesa che i restanti procedimenti saranno rinviati d'ufficio.

I procedimenti fissati saranno trattati con orari opportunamente scaglionati nell'arco dell'udienza.

I restanti processi verranno trattati ove non sia necessaria la comparizione di testi o consulenti.

Nella loro trattazione il singolo magistrato avrà cura che siano distanziati di almeno quindici minuti l'uno dall'altro e che nell'intervallo l'aula sia arieggiata.

Eventualmente, previa valutazione dell'urgenza nella trattazione (nei termini sopra previsti), potranno essere trattati ulteriori procedimenti ove le Parti lo richiedano espressamente ed ove sia possibile il rispetto delle misure di distanziamento sociale ed il rispetto degli altri presidi sanitari di cui alla premessa da parte di tutti i presenti.

2.- Quanto alle udienze civili – come già indicato nel provvedimento della Presidenza del 6 maggio 2020 - sino al 31 luglio si celebreranno solamente i processi senza la presenza di soggetti privati e per i quali entrambi i legali ovvero le Parti abbiano richiesto la trattazione in via d'urgenza.

Nel caso fosse una sola Parte a richiedere la trattazione la valutazione dell'urgenza competerà al singolo giudice assegnatario del fascicolo.

In ogni caso si dovrà verificare preventivamente la possibilità di rispettare il distanziamento sociale.

Trieste, 11 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale

Ripiniotti

Il Dirigente amministrativo

[Signature]

Il Procuratore della Repubblica

[Signature]

Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati

[Signature]